

**S.C. Servizi Tecnici e
Acquisizione Beni e Servizi**

Padova, 26 maggio 2017

**ID GARA 85426385 - PROCEDURA APERTA TRAMITE PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL
PER LA FORNITURA DI UN TC SIMULATORE PER L'ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO.**

RISPOSTE A RICHIESTE DI CHIARIMENTI

	QUESITO	RISPOSTA
5	<p>Con riferimento all'art. 2 punto 2.4 "Garanzia e Assistenza Tecnica" e all'art. 4 "Inadempimenti e Penalità" del Capitolato Tecnico, in relazione al ritardo nell' "intervento per guasto tecnico bloccante" e nell' "intervento per guasto tecnico non bloccante" è previsto quanto segue:</p> <p>"Durante il periodo di garanzia e durante il successivo periodo biennale di manutenzione ed assistenza tecnica, in caso di ritardi o inadempienze in ordine agli interventi di manutenzione programmati o su richiesta di cui all'art. 2.4 del presente Capitolato, fatto salvo che questo sia stato concordato con lo IOV, verrà applicata una penale pari:</p> <p>- ad euro 200,00 per ogni ora di ritardo rispetto ai tempi di risposta e di risoluzione dichiarati;</p> <p>- ad euro 1.500,00 eccedente il periodo di fermo macchina dichiarato.</p> <p>Dette penali sono da ritenersi estese anche alla parte relativa all'installazione ed il funzionamento dei software."</p> <p>Ebbene, come è noto e come è disposto oggi dall'art. 113-bis, co. 2, d.lgs. n. 50/2016, con norma eterointegrativa rispetto ai contratti stipulati dalle stazioni appaltanti, le penali per ritardo nell'adempimento sono "commisurate ai</p>	<p>L'art. 77 del D.Lgs. 56/2017, entrato in vigore il 20/05/2017, che prevede l'inserimento dell'art. 113-bis al D.Lgs. 50/2016, non trova applicazione per la presente procedura, in quanto trattasi di gara bandita e pubblicata prima di tale nuova disposizione.</p> <p>Pertanto, il bando di gara ed i relativi documenti di gara devono essere interpretati ed applicati tenendo conto esclusivamente del D.Lgs 50/2016. Quest'ultimo, pur avendo abrogato l'art. 145 del D.P.R. 207/2010, non prevedeva alcuna disciplina in materia di penali. La Stazione Appaltante, quindi, in tale materia aveva facoltà di proporre le proprie condizioni contrattuali al fornitore, con il solo vincolo del rispetto del codice civile.</p> <p>Inoltre si precisa che la penale pari <i>-ad euro 1.500,00 eccedente il periodo di fermo macchina dichiarato</i> è da intendersi <i>-pari ad euro 1.500,00 per ogni giorno eccedente il periodo di fermo macchina dichiarato.</i></p>

Pec: acquisti.iov@pecveneto.it - E-mail: ufficiotecnico@ioveneto.it - ufficioacquisti@ioveneto.it

I.O.V. I.R.C.C.S.: Ospedale Busonera, Via Gattamelata 64 35128 Padova
C.F./P.I. 04074560287

	<p>giorni di ritardo"; parametro, quello del "giorno di ritardo", rispondente ai generali principi di equità e ragionevolezza che, necessariamente, devono informare la disciplina delle penali contrattuali. In ragione delle superiori considerazioni, pertanto, si chiede a codesta Amministrazione di precisare e/o emendare la <i>lex specialis</i> nel senso che anche le penali in esame avranno come parametro il numero di giorni (o frazioni di giorni) e non, invece, le ore di ritardo.</p>	
<p>6</p>	<p>Si chiede conferma che per scansione della marca da bollo invalidata da inserire nella busta economica si intende la marca da bollo invalidata con data di emissione offerta oppure con il barrato.</p>	<p>Si chiede ai concorrenti di allegare nella busta economica la scansione della marca da bollo invalidata con il barrato e con la data di emissione dell'offerta.</p>

Il Responsabile del Procedimento
dr. Alessandro Turri